

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
ASSICURATIVI A FAVORE DELLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER**

DISCIPLINARE DI GARA

Gara telematica n. 88347

Data pubblicazione G.U.U.E.	23/12/2019
Data pubblicazione sito internet FBK	23/10/2019
Scadenza termine di presentazione delle offerte	20/02/2020 ore 18:00
Data prima seduta pubblica di gara	24/02/2020 ore 10:00

INDICE

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	4
2.1	Documenti di gara	4
2.2	Chiarimenti	5
2.3	Comunicazioni.....	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4.	DURATA DELL'APPALTO	9
4.1	Durata	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
6.	REQUISITI GENERALI	11
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità	11
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	12
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	12
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	12
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	13
8.	AVVALIMENTO.....	13
9.	SUBAPPALTO.....	14
10.	GARANZIA PROVVISORIA	14
11.	SOPRALLUOGO.....	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	17
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	18
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	20
15.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”.....	21
15.1	Documento di gara unico europeo	21
15.2	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	23
16.	OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”.....	27
17.	OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”.....	28

17.1	Modalità di predisposizione dell'offerta economica e generazione del documento di sintesi	29
17.2	Modifica di un'offerta già presentata	30
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	30
20.	COMMISSIONE TECNICA	31
21.	APERTURA DEGLI ALLEGATI DI TIPO TECNICO E ECONOMICO – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	31
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 44/2019 del 16 ottobre 2019 il Presidente della Fondazione Bruno Kessler, su delega del Consiglio di Amministrazione (delibera n. 15/19 di data 19 luglio 2019), ha determinato di affidare i servizi assicurativi in favore della Fondazione mediante gara europea a procedura con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 16 e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016) e degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'appalto è suddiviso in 7 lotti, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016. I singoli lotti hanno ad oggetto le seguenti polizze: 1) All Risks, 2) Elettronica, 3) RCT/O, 4) Infortuni cumulativa, 5) Vita Dirigenti, 6) Kasko chilometrica e 7) Viaggi, come di seguito meglio specificati.

La Fondazione Bruno Kessler (di seguito anche FBK o Stazione Appaltante) si avvale, quale strumento informatico per l'espletamento della procedura di scelta del contraente di cui all'oggetto, del *Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento – piattaforma Mercurio SAP-SRM (d'ora innanzi SISTEMA)* messo a disposizione da parte della Provincia autonoma di Trento.

Per accedere al SISTEMA è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1- Capitolo 1 - paragrafo 1.2 – della Guida Operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI) raggiungibile al seguente link:

http://www.appalti.provincia.tn.it/binary.php/pat_pi_bandi_new/manuali_formazione_e_procurement/24042027Fornitori_Risposta_a_gare_1.0.1537803358.pdf

Risulta inoltre necessario essere registrati al SISTEMA di *e-procurement* della Provincia Autonoma di Trento.

L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e pwd) per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP-SRM) è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/impres_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

Quindi cliccando “ENTRA” è necessario procedere a compilare il “nuovo modulo”, in modo da richiedere la registrazione “*per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell'ambito dei beni o servizi*”.

Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo a cui si rinvia.

Il luogo di svolgimento del servizio di seguito individuato sono le sedi della Fondazione Bruno Kessler in Trento - codice NUTS: ITH20.

CIG 8146505498: Polizza All Risks

CIG 81465200FA: Polizza Elettronica

CIG 8146528792: Polizza RCT/O

CIG 814654124E: Polizza Infortuni

CIG 81465509B9: Polizza Vita Dirigenti

CIG 81465623A2: Polizza Kasko Chilometrica

CIG 8146574D86: Polizza Viaggi

Il Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 e dell'art. 21 del Regolamento Amministrativo FBK è Paola Angeli.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1)** Bando di gara;
- 2)** Disciplinare di gara;
- 3)** Allegato 1 al Disciplinare – “Parametri e Criteri di Valutazione”;
- 4)** Capitolati tecnici (“Polizze”) e relativi allegati, per ciascun lotto;
- 5)** Patto di integrità.

La documentazione integrale di gara, **previa registrazione**, è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul SISTEMA, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito *internet*.

<http://www.acquisitionline.pat.provincia.tn.it>

(accedi ai servizi *e-procurement*)

Al fine di agevolare gli operatori economici nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul SISTEMA i vari file suddivisi per argomento in varie cartelle “comprese”. Quindi, nella sezione “Visualizza appalto – Documentazione appalto - Allegati” si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. “Documentazione Amministrativa”).

Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara ed i relativi allegati, compresi i modelli per rendere le dichiarazioni, nonché il provvedimento a contrarre, sono disponibili anche sul sito *internet* FBK – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti:

<https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2019.25-Servizi-assicurativi>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura - per gli operatori economici registrati a SISTEMA - mediante la proposizione di quesiti scritti all'interno del SISTEMA stesso, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed il termine di richiesta chiarimenti, una o più richieste di chiarimento con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida Operativa **almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, **le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a SISTEMA, insieme alla documentazione di gara e contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati in forma anonima sul sito internet: <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2019.25-Servizi-assicurativi>

Si invitano pertanto sin d'ora gli operatori economici interessati alla partecipazione a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'utilizzo del SISTEMA devono essere effettuate contattando il *call center* del Gestore del SISTEMA (CSD) al numero **0461 800786** nei seguenti orari: **dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle ore 17:00 ad esclusione dei giorni festivi.**

Si precisa inoltre che al suddetto *call center* **non** possono essere posti quesiti di carattere procedurale - amministrativo e tecnico - progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste al CSD le stesse devono essere effettuate almeno ventiquattro ore (24 ore) prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Oltre tale termine non può essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 5 *bis* del d.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del SISTEMA - tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, FBK adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della L.P. 2/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.

Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, FBK assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/anno caricato/i a SISTEMA tra la documentazione di gara e verrà/anno, altresì, pubblicato/i contestualmente sul sito *internet*: <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2019.25-Servizi-assicurativi>

Si ribadisce quindi l'invito agli operatori economici interessati alla partecipazione a visionare costantemente detti siti.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 (Chiarimenti) del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC gare@pec.fbk.eu o, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo mail gare@fbk.eu e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il Responsabile del procedimento per la fase di individuazione del contraente, nonché qualsiasi soggetto coinvolto da FBK nella procedura di scelta del contraente (progettazione, affidamento ed esecuzione).

Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente a FBK qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dell'appalto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso in 7 lotti.

L'importo stimato dell'appalto, soggetto a ribasso, è pari a complessivi Euro 835.527,00 (ottocentotrentacinquemilacinquecentoventisette/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono pari a Euro 0 (zero/0).

La Fondazione Bruno Kessler dichiara che intende affidare la gestione del servizio di brokeraggio e di consulenza assicurativa, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per gli anni 2021 – 2024 a

soggetto (c.d. “broker”) che sarà individuato mediante apposita procedura negoziata da effettuarsi nelle more dell’aggiudicazione del presente appalto. Di conseguenza tutti i rapporti e ogni comunicazione inerente le polizze assicurative oggetto del presente appalto saranno svolti dallo stesso per conto di FBK. Ogni pagamento dei premi verrà effettuato da FBK al Broker, con effetto liberatorio nei confronti del contraente, e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alle Società Assicuratrici, a norma dell’art. 1901 Cod. Civ., le quali si impegnano a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto

In ragione di detta gestione al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico delle Compagnie assicuratrici, le provvigioni d’uso nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 10% (dieci per cento). Tale remunerazione sarà trattenuta all’atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all’impresa aggiudicataria

Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia assicuratrice alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per FBK.

Viene riportato di seguito il dettaglio dei lotti con la descrizione dell’oggetto delle polizze:

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto

LOTTI	CIG	OGGETTO	PREMIO ANNUO	PREMIO TOTALE (5 anni)
1	8146505498	ALL RISKS	€ 37.197,60	€ 185.988,00
2	81465200FA	ELETTRONICA	€ 53.324,70	€ 266.623,50
3	8146528792	RCT/O	€ 14.471,60	€ 72.358,00
4	814654124E	INFORTUNI	€ 12.070,30	€ 60.351,50
5	81465509B9	VITA DIRIGENTI	€ 5.297,60	€ 26.488,00
6	81465623A2	KASKO KM	€ 27.913,60	€ 139.568,00
7	8146574D86	VIAGGI	€ 16.830,00	€ 84.150,00
Oneri della sicurezza da interferenze				€ 0,00
IMPORTO TOTALE				€ 835.527,00

Il “**lotto 1 – All Risks**” ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato. Si intendono in copertura i danni dovuti o causati da colpa grave del Contraente e del Contraente /Assicurato ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere.

Il “**lotto 2 – Elettronica**” riguarda tutti i danni materiali diretti causati dagli eventi indicati all'interno della polizza, alle apparecchiature elettroniche come definite dalla stessa, anche se di proprietà di terzi, in custodia e/o deposito e/o in uso, o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato.

Il “**lotto 3 – Rct/o**” ha per oggetto l'obbligo dell'impresa assicuratrice di tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

Il “**lotto 4 – Infortuni**” è relativo agli infortuni, intesi come eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o un'invalidità permanente. Gli infortuni oggetto di assicurazione sono opportunamente descritti all'interno della polizza.

Il “**lotto 5 – Vita collettiva Dirigenti**” ha ad oggetto l'assicurazione contro il rischio di morte e di invalidità totale e permanente dei Dirigenti della Contraente.

Il “**lotto 6 – Kasko chilometrica**” è relativo ai danni materiali e diretti subiti dai veicoli, inclusi i pezzi di ricambio e le parti accessorie, di proprietà e/o in uso al personale dipendente (compresi i dipendenti di altri Enti comandati presso la Fondazione), ai dirigenti, alle persone che ricoprono cariche istituzionali, ai collaboratori, agli amministratori, ai revisori dei conti della Contraente. Limiti e condizioni sono specificamente indicati all'interno della polizza.

Il “**lotto 7 – Viaggi**” ha ad oggetto l'indennizzo di spese mediche comprese di invio farmaci, ricovero ospedaliero, assistenza di famigliari e rimpatrio, morte e infortuni, cancellazione e interruzione del viaggio, perdite dovute a furti o danneggiamento di beni personali ed aziendali, assistenza legale, interprete, per tutti i dipendenti e collaboratori FBK che si recano in missione in paesi extra-UE per periodi inferiori a 240 giornate.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze e pari a € 0,00; l'appalto non è soggetto alla stesura del DUVRI in quanto non sono riscontrabili interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.

L'appalto è finanziato con Fondi di bilancio della Fondazione.

4. DURATA DELL'APPALTO

4.1 DURATA

La durata dell'appalto, escluse le eventuali opzioni, ai sensi dell'art. 1 del Capitolato titolato "Effetto e durata della polizza" è di 5 (cinque) anni, **con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza al 31.12.2025**, con scadenze annuali poste al 31.12 di ogni anno.

4.2. OPZIONE DI PROROGA

A titolo di proroga tecnica, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, alle medesime condizioni e ai medesimi importi di cui al presente affidamento.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore – per mezzo del proprio broker - mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È fatto inoltre divieto al concorrente che partecipi al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. m) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina **l'esclusione dalla gara** del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. **rete - soggetto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **rete - contratto**), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione di imprese in coassicurazione. In tal caso, trattandosi di contratto di assicurazione aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente (come da deliberazione ANAC 8 giugno 2016, n. 618). Sul punto si rinvia a quanto disposto dai relativi paragrafi di ciascun capitolato d'appalto. Quanto alle modalità

di sottoscrizione dell'offerta, si applicano le norme in materia di raggruppamenti temporanei di imprese (cfr. par. 15.1 del presente disciplinare).

Ciascun operatore economico potrà risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in D122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti, in relazione a ciascun lotto. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Possesso dell'autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti di cui alle lettere a) e b) la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016-2017-2018). In particolare, aver raccolto un portafoglio premi in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari nel ramo danni, superiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00).

Il settore di attività è raccolta di un portafoglio premi nel ramo danni.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- Per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Non richiesti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e all'autorizzazione ISVAP di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria, nella percentuale minima del 40%. Il requisito deve essere inoltre posseduto da ciascuna impresa mandante nella percentuale minima del 10%. In ogni caso, la mandataria o la consorziata capogruppo dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria; Nel caso di consorzi di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, potranno

essere posseduti e dimostrati: (i) con attribuzioni proprie e dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle consorziate indicate quali esecutrici.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo alle iscrizioni nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) e all'autorizzazione ISVAP di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente nel singolo lotto e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara dispone di richiedere per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione

dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Per ciascun lotto per il quale il concorrente presenta offerta, Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare, tenendo conto che la percentuale complessiva subappaltabile, ai sensi di quanto previsto all'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non può essere superiore al limite del 40% dell'importo del contratto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, né la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Il subappalto è regolato dagli articoli 26 della L.P. n. 2/2016 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto per il quale il concorrente intenda partecipare, è corredata da:

- 1) una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'2% (due per cento) del prezzo a base di gara e precisamente di importo pari a Euro 48.000,00 (quarantottomila/00) al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura della prestazione, salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del Codice.

La garanzia è dovuta per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi indicati nella sottostante tabella:

LOTTE	OGGETTO	IMPORTO GARANZIA (2%)
1	ALL RISKS	€ 3.719,76
2	ELETTRONICA	€ 5.332,47
3	RCT/O	€ 1.447,16
4	INFORTUNI	€ 1.207,03
5	VITA COLLETTIVA DIRIGENTI	€ 529,76
6	KASKO KM	€ 2.791,36
7	VIAGGI	€ 1.683,00

Nel caso in cui un medesimo operatore economico partecipi a più lotti, potrà presentare un'unica garanzia provvisoria per la partecipazione a più lotti, di importo pari a quella del lotto di maggiore valore.

- 2) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso: UniCredit Spa, IBAN: IT92K0200801820000040765411, SWIFT: UNCRITM10HV.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme agli schemi di polizza secondo lo schema-tipo previsto per le garanzie fideiussorie adottati con DM 19 gennaio 2018, n. 31 dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, entrato in vigore il 25 aprile 2018;
- 4) avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorno ovvero per il diverso periodo indicato dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC secondo le modalità di cui alla Delibera numero 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata sul sito dell'ANAC, al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=f06a8f950a7780420b8daa5fe78c56a6>

e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi indicati nella sottostante tabella, oppure – in caso di partecipazione a più lotti – per un importo corrispondente alla somma dei contributi dovuti per ciascun lotto.

LOTTE	OGGETTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	ALL RISKS	8146505498	€ 20,00
2	ELETTRONICA	81465200FA	€ 20,00
3	RCT/O	8146528792	Esente
4	INFORTUNI	814654124E	Esente
5	VITA COLLETTIVA DIRIGENTI	81465509B9	Esente
6	KASKO KM	81465623A2	Esente
7	VIAGGI	8146574D86	Esente

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Il versamento del contributo deve avvenire entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al [Servizio Riscossione Contributi](#). L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite **bonifico bancario internazionale**, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura. La ricevuta del bonifico effettuato deve essere allegata ai documenti di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura di individuazione del contraente svolta con gara telematica, l'operatore economico deve inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il SISTEMA, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida Operativa – RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE – FORNITORI" e nel presente disciplinare di gara,

entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 20 febbraio 2020.

Al momento dell'invio dell'offerta a FBK, il SISTEMA inoltra in automatico all'operatore economico offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata in sede di registrazione; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso deve essere inviata a SISTEMA una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III - capitolo 4 - della Guida Operativa.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett b) del D.Lgs 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il SISTEMA non consente più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del SISTEMA.

La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a SISTEMA con il numero di gara telematica indicato nell'intestazione del presente disciplinare.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida Operativa a cui si rinvia.

Al fine di presentare l'offerta, gli operatori economici concorrenti devono caricare a SISTEMA, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 15 devono essere caricati a SISTEMA come "Allegato amministrativo" come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 16 devono essere caricati a sistema come "Allegato tecnico" come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Tutti i documenti indicati nel paragrafo 17 devono essere caricati a sistema come "Allegato economico" come indicato al paragrafo 1.1 – capitolo 1 – sezione III della "Guida Operativa".

Nella sezione "Documentazione offerta" è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a SISTEMA mediante il tasto "aggiungere allegato firmato".

Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere "Scegli file" e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante "OK". Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante "Salvare lotto".

Si avverte che il SISTEMA accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato ".pdf", si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida Operativa e a quanto riportato nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link:

<http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp>

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sul SISTEMA e all'indirizzo internet: <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e>

[contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2019.25-Servizi-assicurativi](#)

Tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, FBK può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di FBK è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste dal presente paragrafo devono essere caricate a SISTEMA, firmate digitalmente, nella categoria “Allegato amministrativo”. Trattasi, in particolare:

- 1) del DGUE – paragrafo 15.1;
- 2) le dichiarazioni integrative - paragrafo 15.2.1;
- 3) la documentazione a corredo - paragrafo 15.2.2;
- 4) la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione - paragrafo 15.2.3.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Stazione Appaltante all'indirizzo <https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2019.25-Servizi-assicurativi>

Il DGUE fornito dalla Stazione Appaltante unitamente alla restante documentazione di gara (Allegato D – Mod. DGUE) prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (utilizzando il Modello C messo a disposizione sul sito internet della Stazione Appaltante);

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a SISTEMA:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazione integrativa

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione integrativa, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale:

1. A integrazione della Parte II punto B e Parte III punto A del DGUE, indica i soggetti forniti di rappresentanza e quelli di cui all'art. 80 comma 3, compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando;
2. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016;
3. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 56/2017, dichiara di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016;
4. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (**art. 80, co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016**);
5. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (**art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016**);
6. a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019, dichiara di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (**art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016**);
7. (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) indica le parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea;
8. (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell'art. 45 del Codice) indica le imprese consorziate che eseguiranno il servizio;

9. Dichiaro di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7 del d.lgs. 50/2016;
10. Dichiaro di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
11. Dichiarazione circa il possesso di autorizzazione ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 209/2005.
12. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel capitolato speciale di appalto e in ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
13. dichiara di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
14. indica l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura, nonché un referente per la procedura di gara a cui la Fondazione Bruno Kessler può rivolgersi per ottenere eventuali informazioni;
15. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
16. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Fondazione Bruno Kessler, reperibile al link: <https://trasparenza.fbk.eu/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general/Modello-di-Organizzazione-Gestione-e-Controllo-ex-D.-Lgs.-n.-231-2001/2018-Codice-di-comportamento> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. Dichiaro di impegnarsi, altresì, a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la Fondazione Bruno Kessler, i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori, a violare i principi in essi contenuti.
17. dichiara di autorizzare/non autorizzare la Fondazione Bruno Kessler, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell'art. 53, comma 5, lettera a) del d.lgs. 50/2016 – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all'offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto esse non rappresentano/rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi che saranno dettagliatamente indicati
18. **Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”** dovranno dichiarare di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarare di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia dovranno dichiarare di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli

17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese utilizzando l'“Allegato E – Mod. Dichiarazione integrativa” (Allegato E - Dichiarazioni integrative).

Qualora la dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione non sia resa dal legale rappresentante con riferimento alla propria posizione e a quella di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016, ciascuno dei soggetti ivi indicati deve rendere singolarmente la dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di esclusione attraverso la compilazione del modello “Allegato E2 – Modello Dichiarazione ex art. 80_singoli”.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Dopo aver effettuato la registrazione al servizio AVCPASS (al link: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), l'operatore economico indica il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare ed il sistema rilascia un “PASSOE” (pass dell'operatore economico). **Tale PASSOE va inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa.** In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione e non sarà neppure oggetto di integrazione.

Ai fini della effettuazione delle verifiche l'operatore economico che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse Aggiudicatario dovrà consegnarlo all'Amministrazione in una fase successiva e comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell'aggiudicazione definitiva.

2. Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata **dichiarazione di impegno** di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. Agli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice è inoltre richiesta copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
3. **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC (per i lotti 1 e 2).
4. **Patto di Integrità** sottoscritto dal legale rappresentante.

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i **consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i **raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al **contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

All'interno del SISTEMA nella categoria “Allegato tecnico” devono essere caricati i seguenti documenti firmati digitalmente, per ciascun lotto per il quale il concorrente intende partecipare, a pena di non valutazione:

- a) Il **modulo di offerta tecnica** redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato al presente disciplinare;

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equipollenza di cui all'art. 68 del codice.

Il file/i files che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato .pdf, firmati digitalmente e caricati a sistema.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Qualsiasi altro documento prodotto, diverso da quello di cui alla precedente lettera, non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta è sottoscritta nelle seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta è sottoscritta dal consorzio medesimo.

All'interno della busta telematica contenente l'offerta tecnica l'operatore economico potrà inserire una dichiarazione mediante la quale autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

17. OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME "ALLEGATO ECONOMICO"

L'"Allegato Economico" contiene, per ciascun lotto per il quale il concorrente intende presentare offerta, a pena di esclusione:

- a) il documento di sintesi firmato digitalmente derivante dall'offerta economica predisposta a sistema, contenente il prezzo unitario inteso come premio annuo lordo offerto.

LOTTI	OGGETTO	PREMIO ANNUO A BASE DI GARA
1	ALL RISKS	€ 37.197,60
2	ELETTRONICA	€ 53.324,70
3	RCT/O	€ 14.471,60
4	INFORTUNI	€ 12.070,30
5	VITA COLLETTIVA DIRIGENTI	€ 5.297,60
6	KASKO CHILOMETRICA	€ 27.913,60
7	VIAGGI	€ 16.830,00

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

- b) Il **modulo di offerta economica** redatto preferibilmente secondo il fac-simile allegato al presente disciplinare;

Si precisa che in caso di discordanza tra quanto riportato sul documento di sintesi e quanto riportato sul “modulo di offerta economica” prevale quest’ultimo.

Il file/i files che compongono l’offerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato .pdf, firmati digitalmente e caricati a sistema.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Qualsiasi altro documento prodotto, diverso da quello di cui alla precedente lettera, non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.

L’offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente. **La mancata sottoscrizione digitale dell’offerta economica** determina infatti l’inesistenza della medesima e, di conseguenza, **comporta l’esclusione del concorrente**.

A pena di esclusione l’offerta non può essere plurima, condizionata, parziale o in aumento. In particolare sono esclusi automaticamente gli operatori economici che offrano un importo complessivo offerto superiore a quello complessivo posto a base di gara.

Nessun rimborso è corrisposto per la formulazione dell’offerta.

17.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Entro il “Termine di presentazione dell’offerta”, il concorrente deve inserire a SISTEMA, per il lotto di riferimento, la propria offerta economica espressa in Euro nel rispetto delle seguenti regole impostate a SISTEMA:

- 1) Scegliere l’opzione “Elaborare offerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. Attive Appalti online” cliccando su “A evidenza pubblica” se non già attivo (se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare” togliendo tutti i filtri);
- 2) (nel caso non sia già stata creata l’offerta) Per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare sull’icona “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara; (ATTENZIONE: se già creata lo stato dell’offerta sarà “Salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “Modificare offerta su lotto”);
- 3) A SISTEMA, nella colonna “prezzo”, per ciascun lotto per il quale il concorrente intende presentare offerta, l’offerente deve inserire il prezzo unitario offerto, ossia il premio annuo lordo offerto, secondo quanto sopra indicato con le seguenti precisazioni:
 - a) utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b) sono ammesse dal sistema due cifre decimali.
- 4) È possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. È necessario, dopo aver salvato il lotto, utilizzare il tasto “Modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita;
- 5) Creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “Genera documento di sintesi offerta” solamente dopo aver inserito gli elementi economici indicati al punto 3 e 4 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi caricarlo sul sistema nella sezione “Documentazione offerta” - “Aggiungere allegato firmato” selezionando come categoria allegato “Allegato economico” e

sottocategoria “Documento di sintesi offerta”. Solamente una volta caricato anche il documento di sintesi sarà visibile il tasto “Completare lotto”;

6) (nel caso l’offerta complessiva sia pronta) cliccare su “Completare lotto”. Utilizzare il link “Torna a “Lotti di gara”;

7) Se la gara è composta di più lotti, ripetere le operazioni da 1 a 7 per tutti i lotti di gara ai quali si intende partecipare.

8) Cliccare infine “inviare” per presentare definitivamente l’offerta.

17.2 MODIFICA DI UN’OFFERTA GIÀ PRESENTATA

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a SISTEMA, è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso si deve prima ritirare l’offerta (scegliendo, appunto, l’opzione “ritira offerta”) ed inviare a SISTEMA una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il capitolo 4 della Sezione III della “Guida Operativa”).

Nel caso in cui l’offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato “salvato”, è possibile la modifica semplicemente utilizzando l’icona relativa “Modifica offerta su lotto”.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L.P. n. 2/2016 (e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.).

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte, i relativi sotto criteri, i pesi e i sub-pesi è riportato nel documento “Parametri e Criteri di Valutazione”, allegato sub 1 al Disciplinare. Tale documento descrive, inoltre, le modalità di attribuzione del punteggio tecnico, economico e totale.

Ciascun operatore economico potrà risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **24 febbraio 2020**, alle **ore 10.00** presso la **FONDAZIONE BRUNO KESSLER - Via Sommarive, 18 - 38123 Trento** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC o posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito internet di FBK almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC o posta elettronica e mediante pubblicazione sul sito internet di FBK almeno due giorni prima della data fissata.

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal SISTEMA, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

FBK procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica viene effettuata, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE TECNICA

Poiché le offerte tecniche sono valutate sulla base di criteri di valutazione esclusivamente tabellari (cfr. allegato sub 1 al Disciplinare - "Parametri e Criteri di Valutazione"), la Commissione tecnica non è prevista.

21. APERTURA DEGLI ALLEGATI DI TIPO TECNICO E ECONOMICO – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Seggio di gara provvederà quindi nella medesima, o in successiva all'uopo fissata e comunicata, seduta pubblica ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti per verificarne la regolarità.

Il Presidente del seggio di gara procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto dell'allegato sub 1 al Disciplinare - "Parametri e Criteri di Valutazione".

Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Presidente del Seggio di gara procederà all'apertura a sistema della busta contenente l'offerta economica "Allegato Economico" e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 23.

Il Presidente del seggio di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

In merito all'anomalia dell'offerta si darà applicazione all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'offerta sia soggetta a verifica, in caso di valutazione positiva verrà **confermata la graduatoria** dandone comunicazione attraverso il sistema; in caso negativo si rimetterà alla valutazione della struttura richiedente l'offerta del concorrente successivo, procedendo in **seduta pubblica** all'esclusione della o delle offerte ritenute non congrue.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà inviata comunicazione, mediante il sistema, del nominativo dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti al confronto concorrenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Data e ora prefissate per le sedute pubbliche successive alla prima saranno preventivamente comunicate tramite sistema.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per la Fondazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento del servizio. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte si procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di **esclusione** per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti negli allegati di tipo amministrativo e tecnico;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile del Procedimento

competente per la fase di esecuzione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di esecuzione, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di esecuzione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del Procedimento competente per la fase di esecuzione propone, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, di escludere le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016, il Presidente del seggio di gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016 dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L.P. n. 2/2016 all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'Aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25-bis della L.P. n. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto dal medesimo articolo alle lettere a) e b).

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario, salvo casi di forza maggiore, non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), la Stazione Appaltante procede ad incamerare la garanzia provvisoria a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato secondo una delle modalità prevista dall'art. 32, co. 14, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante (fallimento e altre vicende soggettive dell'aggiudicatario) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'Aggiudicatario di ciascun lotto in proporzione al relativo valore del lotto e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00, iva esclusa. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario di ciascun lotto l'importo effettivo delle spese a suo carico, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 10, L.P. n. 2/2016 l'Aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai concorrenti verranno trattati da FBK - nella sua qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali - tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell'ambito della procedura di gara a cui hanno partecipato, per la gestione del contratto, l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso all'incarico.

E' diritto dell'interessato ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all'Autorità di controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GDPR.

L'informativa completa in merito al trattamento dei dati personali è disponibile al link <https://appalti.fbk.eu/it/InformativaPrivacyAppalti>.

Il Responsabile del Servizio Appalti e Contratti
Paola Angeli
(doc firmato digitalmente)